

*REGOLAMENTO COMUNALE*  
*PER LA DISCIPLINA E L'AUTORIZZAZIONE*  
*DEI PASSI CARRABILI*

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 06.10.2003

Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforzata

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Dr. Vincenzo PASTORE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

D.ssa Marilena CAVALLO

- **ARTICOLO 5**  
Spese
- **ARTICOLO 6**  
Formalità al provvedimento di autorizzazione
- **ARTICOLO 7**  
Oneri a carico del richiedente
- **ARTICOLO 8**  
Tassa
- **ARTICOLO 9**  
Riconoscimento del passo carrabile
- **ARTICOLO 10**  
Passo carrabile di accesso a più proprietà
- **ARTICOLO 11**  
Passi carrabili a raso
- **ARTICOLO 12**  
Chiusura dei passi carrabili
- **ARTICOLO 13**  
Sanzioni
- **ARTICOLO 14**  
Entrata in vigore

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione alla costruzione**

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali o regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati senza la preventiva autorizzazione dei Comuni non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.
5. Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica ad operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

### **Art. 4**

#### **Ufficio comunale competente**

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è l'Ufficio TRIBUTI, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio TECNICO.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica.

### **Art. 5**

#### **Spese**

1. Le istanze inerenti l'autorizzazione, di cui all'art. 4, sono assoggettate all'imposta di bollo.
2. Per ogni domanda è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per il rilascio dell'apposito segnale, il cui ammontare è stabilito con delibera della Giunta Comunale.

4. Per obiettive impossibilit  costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilit  della propriet  privata potranno essere autorizzate chiusure dotate di sistemi di apertura automatica.

5. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice della strada si intendono tutti regolarizzati ed autorizzabili all'esercizio anche se a distanza inferiore a quella fissata dal c. 2, lett. a) dell'art. 36 dei D.P.R. 06/01/96, senza la necessit  di procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c. 2 del Codice della strada.

6. Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed anche per gli accessi, realizzati in conformit  alle norme urbanistiche, ma in assenza di specifica autorizzazione, potranno essere mantenuti a condizione che non creino pregiudizio e non siano di ostacolo alla privata e pubblica incolumit .

#### **Art. 7**

##### **Oneri a carico del richiedente**

Ogni passo carraio   assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le normative vigenti in materia.

#### **Art. 8**

##### **Tassa**

1. La tassa   determinata sulla base di quella prevista per l'occupazione permanente di suolo pubblico, cos  come prevista e graduata con regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. La tassa   annuale e viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In mancanza di nuova tassa, resta valida quella ultima deliberata.

#### **Art. 9**

##### **Riconoscimento del passo carrabile**

1. Ogni passo carrabile   autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale di cui al comma 1   fornito dall'Ufficio TECNICO al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 6, previo pagamento della somma dovuta per rimborso spese, di cui al precedente art.5 ed   installato a cura e spese del soggetto titolare di autorizzazione.

#### **Art. 10**

##### **Passo carrabile di accesso a pi  propriet **

1. Nel caso che pi  propriet  immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la tassa e gli altri oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva

violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.